

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TENNIS CLUB TIZIANO

CAPO I COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

- Art 1 Costituzione
- Art 2 Sede
- Art 3 Scopi
- Art 4 Durata
- Art 5 Affiliazione alla F.I.T.
- Art 6 Riconoscimento di Associazione Sportiva

CAPO II ORGANI SOCIALI

- Art 7 Organi sociali
- Art 8 Assemblea
- Art 9 Partecipazione all'assemblea
- Art 10 Costituzione dell'assemblea
- Art 11 Attribuzioni dell'assemblea
- Art 12 Approvazione delle delibere assembleari
- Art 13 Eleggibilità - Incompatibilità
- Art 14 Consiglio di Amministrazione
- Art 15 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
- Art 16 Presidente
- Art 17 Vice Presidente
- Art 18 Segretario
- Art 19 Collegio Sindacale

CAPO III ASSOCIATI

- Art 20 Associati - Atleti - Aggregati
- Art 21 Ammissione alla Associazione
- Art 22 Tesseramento alla F.I.T.
- Art 23 Cessazione di appartenenza alla Associazione

CAPO IV FONDO COMUNE - BILANCIO

- Art 24 Fondo comune - entrate
- Art 25 Contributi degli associati
- Art 26 Rendiconto consuntivo e Rendiconto preventivo
- Art 27 Reinvestimento degli avanzi di gestione

CAPO V DISCIPLINA E VERTENZE

- Art 28 Provvedimenti disciplinari
- Art 29 Provvedimenti disciplinari della associazione
- Art 30 Provvedimenti disciplinari della F.I.T.
- Art 31 Responsabilità dell'associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.
- Art 32 Collegio Arbitrale
- Art 33 Vincolo di giustizia - clausola compromissoria

CAPO VI SCIOGLIMENTO

- Art 34 Obblighi di carattere economico
- Art 35 Indisponibilità del patrimonio dell'associazione

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

- Art 36 Richiamo normativo

CAPO I

COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Articolo 1. Costituzione

1. E' costituita un'Associazione sportiva sotto la denominazione di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB TIZIANO che nel prosieguo del presente statuto viene indicata con il termine "Associazione".

Articolo 2. Sede

1. L'Associazione ha sede a Pieve di Cadore, in Piazza Martiri della Libertà, 15 (cap 32044).

Articolo 3. Scopi

1. L'Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
2. E' assolutamente vietata la divisione fra gli associati, anche in modo indiretto, degli utili e dei proventi derivanti dall'attività associativa.
3. L'Associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato Italiano attraverso:
 - a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un campionato individuale od a squadre; ovvero
 - b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato
4. L'Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 Ottobre di ogni anno.
5. L'Associazione ha, inoltre, tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative, la gestione e la promozione di corsi di istruzione tecnico-professionale e di attività didattiche di qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive motoristiche anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati.

Articolo 4. Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5. Affiliazione alla F.I.T.

1. L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé, per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del CONI.
2. L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
3. I componenti il Consiglio di amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 6. Riconoscimento di Associazione Sportiva

1. L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con delibera del Consiglio federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le modificazioni che vengono imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 7: Organi Sociali

1. Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Segretario.

Articolo 8. Assemblea

1. L'Assemblea generale degli Associati è sovrana: è convocata in seduta ordinaria o straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante affissione almeno quindici giorni prima della data della riunione presso la sede sociale.
2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'Assemblea;
3. L'assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di ciascun anno;
4. La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di amministrazione o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

Articolo 9: Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento della tessera sociale e dei contributi associativi, per tal motivo denominati " soci sostenitori".
2. La partecipazione dell' associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto al voto; ciascun associato, tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

Articolo 10: Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al voto.

Articolo 11. Attribuzioni dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea:
 - a) approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sull'attività dell'anno trascorso;
 - b) eleggere, con votazioni separate e successive, prima il Presidente (facoltativo), poi i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
 - d) approvare i programmi della stagione da svolgere;
 - e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno sottoporre e su quelle proposte dagli associati;
 - f) deliberare le modificazioni statutarie;
 - b) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori.
2. Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 12. Approvazione delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
2. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, previa affissione nei locali dell'associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Articolo 13. Eleggibilità - Incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati;
2. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di 3 anni.
3. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Articolo 14. Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di 7 consiglieri.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Vice Presidente e nomina il Segretario.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Articolo 15. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.
2. Tra l'altro il Consiglio di Amministrazione:
 - a) predispone il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;
 - b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;
 - c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
 - f) approva i regolamenti tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
 - g) amministra il patrimonio associativo, gestisce e decide di tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - h) delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione degli associati.

Articolo 16. Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, si incarica del pagamento e della contabilizzazione delle uscite

Articolo 17. Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 18. Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica della esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie a tutte le mansioni di segreteria.

Articolo 19. Tesoriere

1. E' nominato deal c.d.a. fra gli associati. Si incarica della contabilizzazione delle entrate.

CAPO III ASSOCIATI

Articolo 20. Associati - Atleti aggregati

1. L'Associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto.
2. E' prevista la categoria degli aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

Articolo 21. Ammissione alla Associazione

1. L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione della domanda al Consiglio Direttivo;

- b) pagamento della tessera sociale e dei contributi associativi;
 - c) accettazione senza riserve del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili;
 - d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.
2. Fino al compimento del 14° anno di età il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori.
 3. Il diritto di voto nelle assemblee viene esercitato dal diciottesimo anno di età.
 4. Il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli atleti aggregati.

Articolo 22. Tesseramento alla F.I.T.

1. Tutti gli associati e gli atleti aggregati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'Associazione. Essi possono inoltre essere tesserati ad altro Ente di Promozione Sportiva affiliato al C.O.N.I. a cura dell'Associazione.

Articolo 23. Cessazione di appartenenza all'Associazione

1. La qualifica di associato si perde:
 - a) per dimissioni presentate per iscritto;
 - b) per morosità nel pagamento della tessera o delle quote sociali senza giustificato motivo e secondo i termini fissati dal regolamento Associativo;
 - c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

CAPO IV FONDO COMUNE - BILANCIO

Articolo 24. Fondo Comune - Entrate

1. Il fondo comune è costituito:
 - a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento del fondo iniziale di dotazione;
 - b) da tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione;
 - c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
2. Le entrate annuali dell'Associazione sono costituite :
 - a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
 - b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
3. Il fondo comune è indivisibile.

Articolo 25. Contributi degli Associati

1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dalla Associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
2. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei 30 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio di Amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.
3. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 26. Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo

1. L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.

3. Entro il 31 Dicembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.

4. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

Articolo 27. Reinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3 e nell'ammodernamento della struttura.

2. E' fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

CAPO V DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 28. Provvedimenti disciplinari

1. Sia la F.I.T. che l'Associazione possono adottare provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 29 e 30 indipendentemente l'una dall'altra.

Articolo 29. Provvedimenti disciplinari dell'Associazione

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono :

- a) ammonizione
- b) sospensione a termine (fino al massimo di 1 anno)
- c) radiazione

2. Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'inculpato.

3. Il provvedimento è comunicato all'interessato con lettera raccomandata. In generale, tutte le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata. L'associato, potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Articolo 30. Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

- a) dell'Associazione;
- b) degli amministratori e dirigenti dell'Associazione;
- c) dei tesserati F.I.T. della Associazione.

Articolo 31. Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

Articolo 32. Collegio Arbitrale

1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.

3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 59/60 dello Statuto e gli articoli 108 e 109 del Regolamento di giustizia della F.I.T.

Articolo 33. Vincolo di giustizia - clausola compromissoria

1. L'associazione dal momento dell'affiliazione, gli associati e gli atleti aggregati dal momento dell'ammissione all'Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

CAPO VI SCIoglimento

Articolo 34. Scioglimento-obblighi di carattere economico

1. La decisione di scioglimento deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'assemblea in prima convocazione.
2. In seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. I componenti del c.d.a., in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 35. Indisponibilità del patrimonio dell'Associazione

1. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive o fini di pubblica utilità, ad Enti o ad Associazioni che perseguono finalità analoga, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36. Richiamo normativo

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.